

**CONVENZIONE TRA SPORT E SALUTE SPA E IL COMUNE DI \_\_\_\_\_ AI SENSI DELL'ART. 38 COMMA 1-BIS DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 PER L'ATTIVAZIONE DI SPORT E SALUTE QUALE CENTRALE DI COMMITTENZA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO \_\_\_\_\_**

**tra**

Sport e Salute S.p.A., con sede in Roma, Piazza Lauro de Bosis, n. 15, P.I. 07207761003, in persona del Presidente e Amministratore delegato, avv. Vito Cozzoli, munito dei necessari poteri ai sensi dello Statuto e giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del [REDACTED] (di seguito anche “**Sport e Salute**” o “**Società**”);

**e**

Il Comune di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (....), via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_ in persona del \_\_\_\_\_, soggetto beneficiario dell'intervento denominato “\_\_\_\_\_” CUP: \_\_\_\_\_, selezionato e finanziato nell'ambito dell'Avviso Pubblico di invito a manifestare interesse del 23 marzo 2022, pubblicato sul sito internet istituzionale del Dipartimento per lo Sport e sul sito ItaliaDomani della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativo ai progetti afferenti al “Cluster 1” (CUPJ55E22000170006), “Cluster 2” (CUPJ53I22000120006) “Cluster 3” (CUPJ55B22000200006), (di seguito anche “**Soggetto Attuatore**”);

di seguito congiuntamente definite le “**Parti**” o singolarmente “**Parte**”.

**PREMESSE**

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»;

**VISTO**, in particolare, l'art. 3, comma 1, lett. i) del Codice dei contratti pubblici secondo il quale si intende per «centrale di committenza» un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie e lett. l) secondo cui per «attività di centralizzazione delle committenze» si intendono quelle attività svolte su base permanente riguardanti: (i) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; (ii) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

**VISTO** altresì l'articolo 38, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni, in legge n. 55/2019, che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2020, che la società Sport e Salute sia qualificata di diritto centrale di committenza per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari che operano nel settore dello sport;

**VISTO**, inoltre, l'art. 37, comma 6 del Codice dei Contratti pubblici, secondo il quale le stazioni appaltanti possono avvalersi di una centrale di committenza, ai sensi dell'art. 38 per acquisire lavori, forniture o servizi;

**VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.”

**VISTO** il decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, e in particolare, l'articolo 29, rubricato “*Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici*”;

**VISTO** il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e, in particolare, l'articolo 26 rubricato “*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, recante la “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di Opere indifferibili”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2002;

**VISTA** la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 21 settembre 2022, n. 31, recante “Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

**TENUTO CONTO** che Sport e salute, ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto:

- a. produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport;
- b. in particolare, in base alla lett. b., del medesimo articolo, svolge attività nel campo dello sport, inclusa la promozione e l'organizzazione di eventi e la gestione di centri e impianti sportivi;
- c. nonché, in virtù della lett. e dello Statuto, opera quale società di ingegneria ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa vigente e, pertanto, può, tra l'altro, eseguire studi di fattibilità, progettazioni o direzioni lavori, in ragione della sua natura di soggetto pubblico dotato di pluridecennale esperienza maturata nella progettazione, realizzazione e gestione di grandi impianti sportivi in tutto il territorio nazionale;

**TENUTO ALTRESI' CONTO** che Sport e Salute, in attuazione di quanto previsto nell'Atto di indirizzo per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2022 contribuisce allo sviluppo del sistema sportivo, anche collaborando ed “*erogando servizi agli enti locali*” (cfr. Obiettivo strategico n.3 Atto di Indirizzo del Sottosegretario della PCM con delega allo sport del 28 settembre 2021);

**TENUTO CONTO** del quadro conoscitivo del patrimonio impiantistico sportivo nazionale a disposizione con il progetto “Censimento”, il quale consente di individuare le aree provinciali nelle quali risulta maggiormente carente l'offerta di sport in relazione alla popolazione e agli spazi attualmente presenti e funzionanti, mettendo in correlazione l'indice di vulnerabilità sociale e materiale;

**VISTO** il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**VISTA**, in particolare, la Missione 5: Inclusione e coesione - Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) - Misura 3: “Sport e inclusione sociale” - Investimento 3.1: “Sport e inclusione sociale”;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

**VISTO** il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»*;

**VISTO**, in particolare, l’art. 1, comma 4, lett. o) del predetto decreto, secondo il quale i soggetti attuatori sono i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;

**CONSIDERATO**, altresì, che, ai sensi dell’art. 9 del DL n. 77/2021, *“alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2021 che, all’articolo 2, comma 4, ha stabilito che *“nell’ambito Dipartimento per lo sport, le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di competenza sono svolte, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, dal Servizio promozione dello sport di base e relazioni internazionali, nell’ambito dell’Ufficio per il coordinamento delle politiche per lo sport”*;

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»*;

**VISTA** la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”*;

**VISTA** la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, con il quale vengono assegnati € 700 milioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

**VISTO** il decreto ministeriale dell'11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, con il quale il Ministero dell'Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;

**VISTO** l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

**VISTO** l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

**VISTO** l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

**VISTI** i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

**VISTI** gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare:

- milestone M5C2-21, entro il T1 2023: *"Notifica dell'aggiudicazione di appalti pubblici, che devono comprendere almeno uno dei seguenti elementi:*
  - a) costruzione di nuove strutture sportive situate nelle aree svantaggiate del paese;*
  - b) fornitura di attrezzature sportive, compresa l'applicazione di tecnologie allo sport;*
  - c) riqualificazione e adeguamento degli impianti sportivi esistenti (ad esempio, rimozione delle barriere architettoniche, efficienza energetica, ecc.).*

*L'investimento è finalizzato a favorire la rigenerazione delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d'Italia.*

*I criteri di selezione devono garantire che almeno il 50 % degli investimenti siano destinati a nuove costruzioni, conformemente ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241";*

- milestone M5C2-22, entro il T2 2026: *"Almeno 100 interventi relativi ad appalti per strutture sportive.*

*Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: gli interventi completati devono coprire una superficie di almeno 200 000 metri quadrati.*

*Il progetto deve affrontare le questioni della rigenerazione delle aree urbane basata sui principi di sostenibilità e resilienza, puntando sugli impianti sportivi al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d'Italia.*

*Almeno il 50 % degli investimenti devono essere destinati a nuove costruzioni, conformemente ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241”;*

**VISTO** il comma 1, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che dispone, tra l'altro, che “*le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto*”;

**TENUTO CONTO** di quanto chiarito dalla circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente indicazioni attuative di quanto disposto dal sopracitato articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021;

**RITENUTO** di dover assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e che, pertanto, è necessario definire criteri stringenti e selettivi per individuare i potenziali territori che presentano una situazione di maggior disagio economico e sociale e di maggior carenza di impianti, partendo da un patrimonio conoscitivo oggettivo, basato sulle risultanze derivanti dall'analisi e dall'esame del censimento nazionale degli impianti sportivi;

**CONSIDERATO** che occorre garantire che una quota delle risorse non inferiore al 40% sia destinata alle Regioni del Mezzogiorno, così come previsto dall'art. 2 comma 6 bis del dl 77/2021 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

**VISTO** il decreto dell'Autorità politica delegata allo sport del 24 febbraio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 2022 al n. 690, concernente la definizione dei criteri generali necessari all'espletamento delle procedure previste per la ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione”, ai sensi della normativa vigente;

**PRESO ATTO** dell'informativa alla Conferenza unificata del 2 marzo 2022;

**VISTO** il Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione”;

**VISTO** l'Avviso Pubblico di invito a manifestare interesse del 23 marzo 2022, pubblicato sul sito internet istituzionale del Dipartimento per lo Sport e sul sito ItaliaDomani, relativo ai progetti afferenti ai “Cluster 1” (CUP J55E22000170006) e “Cluster 2” (CUP J53I22000120006) (di seguito “Avviso”);

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'Avviso, sono considerati soggetti attuatori ammissibili esclusivamente i Comuni Capoluoghi di Regione o Capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e i Comuni con popolazione residente superiore ai 50.000 abitanti (Ultimo aggiornamento fonte ISTAT);

**VISTO** l'Avviso Pubblico di invito a manifestare interesse del 23 marzo 2022, pubblicato sul sito internet istituzionale del Dipartimento per lo Sport e sul sito ItaliaDomani, relativo ai progetti afferenti al "Cluster 3" (CUP J55E22000200006) (di seguito "Avviso");

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'Avviso, sono considerati soggetti attuatori ammissibili esclusivamente i Comuni italiani sul cui territorio sono presenti impianti di proprietà pubblica da rigenerare o proprietari delle aree su cui realizzare nuovi impianti, per i quali le Federazioni sportive manifestino l'interesse alla realizzazione degli interventi;

**VISTO** il Decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del \_\_\_\_\_, con il quale, in esito alla procedura sopra richiamata, si è determinato di stipulare l'Accordo di Concessione del Finanziamento riconosciuto sulle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione";

**VISTO**, altresì, l'Accordo di Concessione di Finanziamento stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport e il Soggetto attuatore in data \_\_\_\_\_ (di seguito anche "**Accordo di Concessione**");

**TENUTO CONTO** che, come previsto dall'art. 4, comma 2 del predetto Accordo di Concessione, l'appalto per l'affidamento dei lavori dovrà essere aggiudicato in via definitiva, entro il termine perentorio del 31 marzo 2023 e i lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre il 31 gennaio 2026, garantendo il collaudo e/o l'approvazione del certificato di regolare esecuzione in tempo utile per consentire il pagamento del saldo entro e non oltre il primo semestre del 2026;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 5 del medesimo Accordo di Concessione rientra tra gli obblighi del Soggetto attuatore lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante o la tempestiva individuazione del soggetto cui attribuire le suddette funzioni, affidando i lavori, i servizi e le forniture per la realizzazione dell'intervento oggetto del finanziamento, in conformità alla normativa di riferimento, nonché del Codice dei contratti pubblici e del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** altresì che, ai sensi del richiamato articolo, il Soggetto attuatore è tenuto a dare piena attuazione all'intervento, garantendo l'avvio tempestivo delle attività nel rispetto del cronoprogramma, delle milestone e target del PNRR e secondo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, per non incorrere in ritardi attuativi e concludere l'intervento nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica indicata;

**CONSIDERATO** altresì che nel rispetto delle tempistiche stabilite dall'Accordo di Concessione di Finanziamento, i lavori dovranno essere avviati dal Soggetto Attuatore nel più breve tempo possibile;

**TENUTO CONTO** altresì che, per tali ragioni, il Soggetto attuatore ha manifestato la volontà di avvalersi di Sport e Salute, quale centrale di committenza, fino all'aggiudicazione delle suddette procedure;

**RAVVISATA**, dunque, la necessità di regolare i rapporti tra le Parti in epigrafe per l'assunzione da parte di Sport e Salute, del ruolo di centrale di committenza relativamente alle procedura/e di gara/e finalizzata/e alla realizzazione dell'intervento oggetto di finanziamento attraverso la stipula di una convenzione (di seguito, anche "**Convenzione**").

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

## **Art. 1**

### **Valore delle premesse e finalità della Convenzione**

1. Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

## **Art. 2**

### **Oggetto e finalità della Convenzione**

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra le Parti in epigrafe per l'assunzione da parte di Sport e Salute del ruolo di centrale di committenza in favore del Soggetto Attuatore relativamente all'affidamento dei lavori, servizi e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento denominato "... " (di seguito, anche "**Intervento**"), nell'ambito degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 5, Componente 2.3, Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale".
2. La presente Convenzione ha lo scopo di definire le forme di coordinamento e cooperazione delle attività tra le Parti.

## **Art. 3**

### **Obblighi reciproci delle Parti**

1. Ciascuna Parte si impegna nelle attività di propria competenza, come meglio dettagliate ai seguenti artt. 5 e 6 della Convenzione, a:
  - a) agire secondo correttezza e buona fede;
  - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso, in particolare, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
  - c) trasmettere gli atti ritenuti necessari all'altra Parte affinché quest'ultima possa svolgere al meglio i compiti di propria competenza, ivi incluse le eventuali comunicazioni relative alla Convenzione per la realizzazione dell'Intervento.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, saranno osservati, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice Etico di Sport e Salute e il Codice Etico e/o di Comportamento adottato dal Soggetto Attuatore.

## **Art. 4**

### **Attivazione centrale di committenza**

1. Per l'attivazione delle funzioni di centrale di committenza, il Soggetto Attuatore sottoscrive, unitamente alla presente Convenzione, l'allegato denominato "Atto di Attivazione" che dovrà essere corredato della seguente documentazione:
  - a) la determinazione a contrarre, recante l'indicazione della modalità di scelta del contraente, la procedura, il criterio di aggiudicazione e la delega espressa a Sport e Salute per l'espletamento della procedura di gara, nonché l'attestazione della relativa copertura finanziaria;
  - b) il provvedimento di approvazione del DIP - Documento di indirizzo alla progettazione o del successivo aggiornamento progettuale laddove disponibile, il quadro economico;
  - c) il codice CUP (Codice Unico di Progetto).

## **Art. 5**

### **Attività di competenza di Sport e Salute**

1. Sport e Salute è società *in house* del Dipartimento dello Sport, ha fra i suoi obiettivi istituzionali la diffusione e il rafforzamento sul territorio nazionale dell'impiantistica sportiva, è dotata di pluriennale esperienza nella progettazione e realizzazione di impianti sportivi e, ai sensi dell'articolo 38, comma 1-*bis*, del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, è qualificata di diritto centrale di committenza e svolge tali ruoli per conto del Soggetto Attuatore.
2. In particolare, Sport e Salute coordina e cura la gestione della/e procedura/e di gara aventi ad oggetto l'affidamento dei lavori, servizi e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento denominato "...", svolgendo nello specifico le seguenti attività:
  - a) riceve dal Soggetto Attuatore l'Atto di Attivazione, comprensivo dei suoi allegati, insieme a tutti gli ulteriori atti all'uopo ritenuti idonei e necessari dal Soggetto Attuatore;
  - b) verifica la completezza, la coerenza e la conformità della documentazione trasmessa, restando inteso che in relazione a tali profili rimane la responsabilità esclusiva del RUP, del progettista, del dirigente e/o di altri soggetti incaricati dal Soggetto Attuatore;
  - c) supporta il Soggetto Attuatore nella predisposizione dei capitoli speciali, dello schema del contratto apportando, in collaborazione con il Soggetto Attuatore, le eventuali correzioni che si dovessero rendere necessarie;
  - d) compie tutte le attività inerenti all'indizione, allo svolgimento e all'aggiudicazione della gara/e secondo la normativa vigente;
  - e) supporta il Soggetto Attuatore nella individuazione delle modalità di scelta dei contraenti, nonché, in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte e dei subcriteri e dei pesi ad essi attribuiti;
  - f) redige gli atti di gara (il bando di gara e il disciplinare di gara o avviso di manifestazione e la lettera di invito, etc.) e si occupa degli eventuali obblighi di pubblicazione;



- g) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della/e procedura/e di gara in tutte le sue fasi, ovvero, l'evasione delle richieste di chiarimento, la fase di ammissione e di esclusione dei concorrenti durante la valutazione della documentazione amministrativa, la verifica e comprova del possesso dei requisiti dichiarati in gara dai concorrenti, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti, nonché lo svolgimento di eventuali sub-procedimenti (richieste di accesso agli atti, soccorso istruttorio, verifica dell'anomalia, assegnazione dei punteggi tecnici delle offerte);
- h) designa un RUP per la fase di espletamento della procedura, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, e, in caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso, l'eventuale seggio di gara per le attività di propria competenza e, in caso di procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nomina la commissione giudicatrice;
- i) informa il Soggetto Attuatore dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, comunicando i risultati della gara;
- j) in caso di espletamento della procedura di gara attraverso la modalità dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del codice dei contratti, suddiviso in lotti ed in sublotti prestazionali, stipula il/i relativo/i accordo/i quadro con i soggetti aggiudicatari, restando inteso che la successiva eventuale sottoscrizione dei singoli specifici contratti con i predetti soggetti sarà competenza del Soggetto Attuatore.

## **Art. 6**

### **Attività di competenza del Soggetto Attuatore**

1. Il Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 1, comma 4 lett. o) del DL n. 77/2021, è responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR, come ribadito anche dall'art. 14 dell'Accordo di Concessione.
2. In particolare, sono affidati al Soggetto Attuatore i seguenti compiti:
  - a) svolge le attività propedeutiche all'indizione della gara, ivi incluse quelle di cui all'Atto di Attivazione e dei suoi allegati (a titolo esemplificativo: adozione della determinazione a contrarre con indicazione del tipo di procedura di gara prescelta e del criterio di aggiudicazione, acquisizione del Codice Unico di investimento pubblico, acquisizione del CIG per l'esecuzione del contratto);
  - b) predispone e approva il DIP – Documento di indirizzo alla progettazione o del successivo aggiornamento progettuale laddove disponibile, da allegare all'Atto di Attivazione di cui al precedente articolo 5;
  - c) predispone e approva il PFTE – Progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto nel pieno rispetto degli obiettivi di sostenibilità ed efficientamento energetico delle opere contemplate nel PNRR e prevedendo interventi di miglioramento dell'efficienza energetica attraverso l'impiego di apposita tecnologia e l'utilizzo di fonti rinnovabili/materiali ecocompatibili, nonché tutti gli elaborati tecnici corredato dal verbale di validazione, a cura del Soggetto Attuatore, ai fini dell'affidamento per l'esecuzione dell'intervento;

- d) con il supporto di Sport e Salute, predispone i capitolati speciali, lo schema di contratto, procede all'individuazione delle modalità di scelta del contraente, dei criteri di valutazione delle offerte ed all'attribuzione dei valori ponderali, in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- e) effettua i sopralluoghi, ove previsti;
- f) nomina il RUP, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, per le fasi diverse da quelle delegate a Sport e Salute di cui all'art. 5;
- g) collabora con Sport e Salute per fornire eventuali chiarimenti di tipo tecnico richiesti dagli operatori economici partecipanti, nonché nella definizione dell'attività di valutazione di eventuali offerte anomale e ogni altro supporto ritenuto necessario ai fini dell'espletamento della/e procedura/e di gara/e;
- h) notifica con immediatezza al Dipartimento dello Sport l'avvenuta aggiudicazione definitiva della/e procedura/e di gara in esito all'affidamento dei lavori, servizi e forniture e comunque in tempo utile a consentire il rispetto del termine di rendicontazione della *milestone* fissata al 31 marzo 2023;
- i) nell'ambito degli accordi quadro di cui all'art. 5, comma 2, lett. j) della presente Convenzione, procede alla eventuale stipulazione del/i contratto/i specifico/i coi soggetti aggiudicatari e svolge, per le parti di propria competenza tutte le relative attività propedeutiche e necessarie;
- j) cura tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione del/i contratto/i di appalto, tenuto conto che i lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre il 31 gennaio 2026 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli connessi alle autorizzazioni al subappalto, alle varianti, agli accordi bonari, al monitoraggio procedurale e finanziario e alla rendicontazione finanziaria dell'operazione;
- k) cura altresì tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, nonché di servizi e forniture ad essi propedeutici, e ai relativi pagamenti sulla base degli stati di avanzamento e provvede direttamente al pagamento dell'importo dell'appalto all'operatore aggiudicatario con le modalità e i termini stabiliti dal contratto/i;
- l) svolge, inoltre, il collaudo ovvero rilascia il certificato di regolare esecuzione, nonché la verifica di conformità della fornitura o del servizio, in tempo utile per consentire il pagamento del saldo entro e non oltre il primo semestre del 2026;
- m) esercita il controllo sull'esecuzione delle attività conferite e verifica gli effetti della gestione;
- n) comunica e trasmette all'Osservatorio dei contratti pubblici le informazioni stabilite dall'ANAC, ai sensi dell'art. 213, comma 9 del Codice dei contratti pubblici.

## **Art. 7**

### **Esclusione di responsabilità delle Parti**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il mancato rispetto dei termini previsti dalla presente Convenzione, nonché dall'Atto di Attivazione e relativi allegati, per il compimento di tutte le attività amministrative, anche endo-procedimentali e meramente esecutive, propedeutiche all'ottenimento del finanziamento di cui all'Accordo di Concessione e alla realizzazione dell'Intervento, di competenza del Soggetto Attuatore e/o di altri enti competenti in relazione ad attività amministrative necessarie al fine di cui sopra, costituisce esclusione di responsabilità in capo a Sport e Salute. A titolo esemplificativo e non esaustivo esclude la responsabilità di Sport e salute:
  - a) il mancato rispetto da parte del Soggetto Attuatore degli obblighi di cui al precedente art. 6, di cui all'Atto di Attivazione, ivi incluse le eventuali tempistiche per le attività di propria competenza;
  - b) il mancato rispetto del termine, da parte del Soggetto Attuatore, per la validazione del progetto posto a base di gara, nonché di ogni altra attività a cura del RUP;
  - c) il ritardato o mancato rilascio da parte del Soggetto Attuatore di qualsiasi autorizzazione necessaria alla realizzazione dell'Intervento e/o l'insorgenza di eventuali contenziosi in relazione alle attività di cui alla presente Convenzione (ivi inclusi i contenziosi connessi alla procedura di gara) e/o altri provvedimenti dell'Autorità competente che impediscano il compimento delle attività di cui alla presente Convenzione;
  - d) le mancate integrazioni documentali, da parte del Soggetto Attuatore, relative allo stato e alle caratteristiche - anche urbanistiche - dell'area ove sarà realizzato l'Intervento;
  - e) la mancata sottoscrizione dei singoli specifici contratti da parte del Soggetto Attuatore con i soggetti aggiudicatari per causa non imputabile a Sport e Salute;
  - f) il mancato compimento di ogni attività funzionale all'ottenimento del finanziamento di cui all'Accordo di Concessione, come, in via esemplificativa, la mancata rendicontazione o la mancata comunicazione dello stato dell'Intervento, anche nei confronti di amministrazioni centrali dello Stato coinvolte nell'attuazione del PNRR.
  - g) il mancato ottenimento, da parte del Soggetto Attuatore, del finanziamento di cui all'Accordo di Concessione, derivante dalla impossibilità di affidare, secondo la normativa vigente, i lavori, i servizi e le forniture necessari per la realizzazione dell'Intervento, a causa del fatto del terzo, come, ad esempio, nell'ipotesi di gara deserta e/o infruttuosa.
2. Fermo restando che qualora dovessero ricorrere cause di esclusione di responsabilità di cui al presente art. 7, il Soggetto Attuatore sarà comunque tenuto al rimborso dei costi, debitamente documentati, sostenuti da Sport e Salute fino al verificarsi della causa di esclusione di responsabilità.

## **Art. 8**

### **Durata della Convenzione**

1. La Convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione ed ha scadenza al momento della intervenuta aggiudicazione della/e procedura/e di gara inerenti/e la realizzazione

dell'intervento "..." e del perfezionamento di tutte le correlate obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

2. Per concorde volontà espressamente motivata delle Parti, anche in relazione all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o provvedimenti amministrativi relativi all'attuazione del PNRR, la presente Convenzione potrà essere prorogato per un ulteriore anno o per il diverso tempo eventualmente convenuto dalle Parti.

## **Art. 9**

### **Contributo riconosciuto a Sport e Salute e modalità di erogazione**

1. Per le attività di cui alla presente Convenzione, il Soggetto Attuatore verserà in favore di Sport e Salute, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della l. n. 136/2010 e ss.mm.ii., previa emissione della relativa fattura (oltre IVA come per Legge), un contributo determinato in funzione dell'importo posto a base di gara secondo le seguenti percentuali:  
  
fino al 1,5 % del valore a base di gara per appalti di importo fino a € 1.000.000,00;  
  
fino al 1,00% del valore a base di gara per appalti di importo fino a € 2.000.000,00;  
  
fino allo 0,75% del valore a base di gara per appalti di importo fino a € 5.382.000,00;  
  
fino allo 0,50% del valore a base di gara per appalti di importo superiore a € 5.382.000,00;  
  
sulla base dei criteri di rendicontazione di cui al successivo articolo 10.
2. Tale ammontare sarà versato dal Soggetto Attuatore a Sport e Salute secondo le seguenti modalità:
  - a. 20% alla richiesta di attivazione della procedura di gara di cui al precedente art. 3;
  - b. 30% alla pubblicazione della procedura di gara;
  - c. 50% all'aggiudicazione della procedura di gara.
3. L'erogazione sarà effettuata dall'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e in caso di ritardo nel pagamento che si protragga oltre il giorno successivo al predetto termine, il tasso di mora che potrà essere applicato è quello stabilito dal predetto decreto.
4. La fattura dovrà essere intestata a [redacted] e inviata tramite Sistema di Interscambio (SDI), indicando il seguente Codice Destinatario SDI: [redacted].

5. Il pagamento dell'importo di cui al precedente comma 1 dovrà essere eseguito con bonifico bancario a data fissa sul conto corrente "9000" intestato a Sport e Salute presso l'Agenzia Foro Italico della Banca Nazionale del Lavoro – alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT79K0100503309000000009000, cod. SWIFT: BNLITRR. Sport e Salute S.p.A. si impegna a fornire comunicazione di eventuale variazione delle coordinate bancarie.
6. L'ammontare sarà versato anche in caso di esito di gara deserta o infruttuosa o revocata ovvero in caso di mancata sottoscrizione dei singoli specifici contratti da parte del Soggetto Attuatore con i soggetti aggiudicatari per causa non imputabile a Sport e Salute e le spese di pubblicazione eventualmente non rimborsate dall'aggiudicatario saranno fatturate al Soggetto Attuatore.
7. Restano a carico del Soggetto Attuatore le spese per la pubblicità legale, il contributo ANAC, e, per le gare da indire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, eventuali compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni di gara o ad eventuali specialisti, esterni sia a Sport e Salute che al Soggetto Attuatore, che fosse necessario incaricare per l'esame delle offerte.

## **Articolo 10**

### **Criteri di rendicontazione dei costi**

1. Per le attività di centrale di committenza svolta da Sport e Salute, viene riconosciuta dal Soggetto Attuatore la totale copertura dei costi sostenuti, comprensiva sia dei costi diretti, sia dei costi indiretti, quantificata sulla base del principio generale della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dalla Società per l'erogazione dei servizi previsti, declinata secondo i criteri che seguono e meglio specificata nell'Allegato X.
  - a) Costi diretti
    - 1) Si intendono per tali tutti i costi direttamente connessi alla prestazione prevista nella presente Convenzione, ovvero che possano essere imputati direttamente ovvero attraverso l'applicazione del "criterio di inerenza" debitamente documentati. Sono considerati diretti, a titolo esemplificativo, i costi del personale impiegato dalla società per svolgere le attività previste dalla presente Convenzione (inteso come costo aziendale totale sostenuto dalla Società per ciascuna delle risorse impiegate), nonché i beni o servizi acquisiti o comunque il ricorso a soggetti terzi e i costi di missione.
    - 2) Il costo del personale sarà rendicontato in base all'effort effettivamente impiegato nelle attività di cui alla presente Convenzione come risultante dalla procedura di rilevazione delle presenze e delle ore lavorate nelle attività convenzionali (cd. time-sheet).
    - 3) Nel caso in cui il personale di Sport e Salute S.p.A. effettui trasferte, laddove esse siano necessarie per la realizzazione dell'Intervento saranno riconosciute le indennità di trasferta eventualmente spettanti al personale in coerenza con quanto previsto dal CCNL aziendalemente applicato e relativi accordi attuativi, unitamente alle spese vive sostenute per l'effettuazione di missioni e viaggi strettamente

attinenti alle attività convenzionali.

b) Costi indiretti

- 1) Sono considerati indiretti, tutti i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente alla presente Convenzione, ma per loro natura risultano comunque funzionali alla realizzazione dell'Intervento.
- 2) La metodologia utilizzata per la rendicontazione sarà quella forfettaria così come disposto dall'art. 68 del regolamento UE n. 1303/2013, nel rispetto dei principi generali dettati dalla nota EGESIF\_14- 0017 ossia il principio della ragionevolezza, quello dell'equità e quello della verificabilità della metodologia di calcolo effettuata. A tal fine si rappresenta che la metodologia di calcolo dei costi indiretti è la seguente: "Tutti i Costi diretti rendicontati (costi del personale, beni o servizi acquisiti, ricorso a soggetti terzi inclusi collaboratori, i costi di missione, ecc ) x %".

**Art. 11**

**Contenzioso relativo alle procedure di appalto**

1. Le spese relative al contenzioso, ivi inclusi i compensi e gli accessori, sono poste a carico del Soggetto Attuatore nel cui interesse è stata svolta la gara, salvo il caso in cui l'eventuale soccombenza giudiziale sia interamente imputabile a Sport e Salute.

**Art. 12**

**Spese**

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 131/1986.

**Art. 13**

**Domicilio e comunicazioni**

1. Le Parti eleggono domicilio presso la sede indicata nella presente Convenzione.
2. Qualsiasi comunicazione inerente alla presente Convenzione dovrà essere effettuata mediante PEC ovvero altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le Parti.
3. Le comunicazioni relative all'esecuzione della presente Convenzione saranno effettuate come segue per il tramite dei seguenti referenti:

- a) per Sport e Salute S.p.A.: [inserire contatti ed indicare gli eventuali referenti per le comunicazioni]
  - b) per il Soggetto Attuatore: [inserire contatti ed indicare gli eventuali referenti per le comunicazioni].
4. L'eventuale sostituzione dei predetti referenti è oggetto di preventiva comunicazione all'altra parte e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione.

## **Art. 14**

### **Controversie**

1. Qualsiasi controversia concernente la presente Convenzione sarà rimessa alla decisione del Foro di Roma.
2. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le Parti si obbligano ad esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione in via bonaria. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione sarà incardinato il giudizio innanzi alla competente giurisdizione.

## **Art. 15**

### **Trattamento dei dati personali**

1. In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed alla vigente normativa nazionale in materia.
2. Le Parti dichiarano che i dati forniti o comunque raccolti in relazione alla presente Convenzione e ai fini della sottoscrizione dello stesso saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità della Convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula della stessa.
3. Nell'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione, come meglio dettagliate agli artt. 6 e 7, ciascuna Parte, per le attività di rispettiva competenza, agisce in qualità di Titolare autonomo del trattamento.

#### **3.1 Sport e Salute svolge le seguenti attività:**

- a) comunica le informazioni relative al trattamento dei dati ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, riportando apposita informativa negli atti di gara;
- b) raccoglie i dati personali prodromici allo svolgimento delle procedure oggetto della presente Convenzione, unitamente alle dichiarazioni di presa visione dell'informativa di cui alla lett. a);
- c) effettua tutte le attività di pubblicazione e comunicazione per le proprie competenze previste dagli obblighi di legge, nel rispetto delle prescrizioni normative in tema di protezione dei dati personali;

- d) interloquisce con il Soggetto Attuatore nelle fasi istruttorie del procedimento, anche in relazione alla comunicazione dei dati personali necessari per la gestione della procedura di gara;
- e) tratta i dati per il perseguimento delle finalità di cui alla presente Convenzione, tramite operazioni di organizzazione, selezione, rielaborazione e qualsiasi altra operazione che si renda necessaria;
- f) al termine della/e procedura/e di gara, invia al Soggetto Attuatore la documentazione contenente i dati personali trattati durante la stessa/e, al fine di consentire allo stesso lo svolgimento degli adempimenti contrattuali necessari all'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto;
- g) conserva la documentazione per il periodo sancito dagli obblighi di legge.

3.2 Il Soggetto Attuatore svolge le seguenti attività:

- a) interloquisce con Sport e Salute nelle fasi istruttorie del procedimento, anche in relazione alla comunicazione dei dati personali necessari per la gestione della/e procedura/e di gara;
  - b) al termine della/e procedura/e di gara, riceve da Sport e Salute la documentazione contenente i dati personali trattati durante la stessa/e, al fine di consentire allo stesso lo svolgimento degli adempimenti contrattuali necessari all'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, nonché la gestione del contratto stesso;
  - c) effettua tutte le attività di pubblicazione e comunicazione per le proprie competenze previste dagli obblighi di legge, nel rispetto delle prescrizioni normative in tema di protezione di dati personali;
  - d) conserva la documentazione per il periodo sancito dagli obblighi di legge.
4. Ciascuna Parte, laddove sia necessario per lo svolgimento di attività di propria competenza oggetto della Convenzione, potrà designare dei responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

## **Art. 16**

### **Obblighi di Riservatezza**

1. Le Parti convengono che i contenuti nella presente Convenzione sono da considerarsi come strettamente confidenziali e si impegnano a mantenerli e farli mantenere riservati dai rispettivi dipendenti, consulenti ed eventuali terzi affidatari di parte delle attività, salvo per quanto richiesto dalla legge o per l'esercizio dei diritti di una Parte nei confronti dell'altra che abbiano fonte nell'Accordo stesso.

## **Art. 17**

### **Condizione risolutiva**

1. Resta inteso fra le Parti che la presente Convenzione cesserà di avere efficacia:



- a) nel caso in cui non venga sottoscritto fra il Soggetto Attuatore e il Dipartimento dello Sport l'Accordo di Concessione di finanziamento relativo all'Intervento;
- b) l'Accordo di Concessione di finanziamento sia sottoscritto e in seguito cessi, per qualsivoglia causa, di avere efficacia e/o validità.

## **Art. 18**

### **Recesso e risoluzione**

1. Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, previa comunicazione scritta da trasmettersi all'altra Parte con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.
2. Ciascuna Parte avrà diritto di risolvere la presente Convenzione con effetto immediato mediante comunicazione scritta qualora:
  - c) l'altra Parte dovesse risultare inadempiente agli obblighi o ai doveri previsti dalla presente Convenzione e non dovesse correggere tale inadempimento (ove possibile) entro [...] giorni a decorrere dalla data di ricezione di apposita richiesta scritta in tal senso;
  - d) nel caso in cui una delle Parti dovesse volutamente procurare un ingiustificato danno all'immagine della controparte.
3. Le Parti riconoscono altresì che Sport e Salute avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione, nel caso in cui:
  - a) il Soggetto Attuatore non abbia provveduto alla regolarizzazione della documentazione e/o degli atti trasmessi a Sport e Salute, come previsto dagli articoli 3, 4 e 6 della presente Convenzione e nell'Atto di Attivazione;
  - b) si siano verificate una o più cause di esclusione della responsabilità in capo a Sport e Salute di cui all'art. 7.
4. In tutte le ipotesi di cessazione, per qualsivoglia motivo, della presente Convenzione, verranno riconosciute a Sport e Salute le spese e i costi sostenuti sino alla data di termine di efficacia della stessa, che saranno stati da Sport e Salute debitamente rendicontati ed accettati dal Comune, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data sopra indicata, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili.

## **Art. 19**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ciascuna delle Parti assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle premesse.

2. A tal proposito Sport e Salute S.p.A. si impegna a comunicare gli estremi del C/C dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione.

## **Art. 20**

### **Disposizioni finali e transitorie**

1. L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.
2. La Convenzione può essere modificata con il consenso unanime dei soggetti che l'hanno stipulata, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione; eventuali modifiche di carattere non sostanziale, potranno essere concordate, anche mediante scambio di corrispondenza, tra i soggetti sottoscrittori.
3. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie forme e procedure troveranno immediata applicazione alla presente Convenzione.
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, le Parti fanno esplicito rinvio alle norme di riferimento ovvero a regolamenti e direttive applicabili.

[Firme]